



TRIBUNALE FEDERALE ACI
SENTENZA N.32/18

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dall'avv. Cristina Mori, componente, e dall'avv. Giuseppe Violante, componente, nella seduta del 6 novembre 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei sigg. Andrea Santo DI CARO (lic. cond. K n.385613) e Salvatore DI CARO (lic. conc. K n. 385612, lic. conc./cond. n. 374259 e n. 203191).

Fatto

Con atto del 25.9.2018 il Procuratore Federale ha deferito i licenziati Andrea Santo Di Caro (minore, rappresentato dai titolari della responsabilità genitoriale Salvatore Di Caro e Viviana Leone) e Salvatore Di Caro per violazione degli artt. 8.1, 8.4 ed 8.5 R.S.N.: entrambi per comportamenti intimidatori tenuti nei confronti del conduttore Giuseppe Lorenzo Maria Ciulla, da ultimo sulla pista di Melilli in occasione della I^a prova del Campionato karting Sicilia (11 febbraio 2018) ed il secondo anche per comportamento violento tenuto nei confronti del meccanico sig. Maurizio Capuzzo in occasione di prove libere sulla pista di Melilli il 6 gennaio 2018.

Intimati per l'udienza del 6 novembre 2018, gli incolpati non sono comparsi, né hanno fatto pervenire giustificazioni.

In esito alla trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati con applicazione ad entrambi delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per giorni 90 e dell'ammenda in €. 1.000,00 ciascuno.

Motivi della decisione

Per quanto è dato desumere dagli atti la vicenda si inserisce in un più complesso quadro caratterizzato da rivalità tra i due giovani conduttori karting. Sta di fatto che con esposto del 12.2.2018 i sigg. Roberto Ciulla e Maria Rita Giammusso, genitori del minore Giuseppe Lorenzo Maria Ciulla, hanno denunciato due distinte violazioni commesse in danno del detto minore e del meccanico sig. Maurizio Capuzzo: il 6 gennaio 2018, in occasione di prove libere sulla pista di Melilli, Salvatore Di Caro avrebbe aggredito il loro meccanico sig. Maurizio Capuzzo, sferrandogli un pugno e così cagionandogli un ematoma e la rottura degli occhiali; l'11 gennaio 2018, nel corso della I^a prova del campionato per la Sicilia, il giovane Andrea Santo di Caro in fase di rientro al parco chiuso ha arrestato il suo mezzo in prossimità di quello del Ciulla, fermo in pista, ne è sceso ed è corso dietro al rivale, nei cui confronti aveva in precedenza postato su un social network espressione di minaccia ed al quale imputava un contatto (speronamento) nel corso della gara.

Salvatore ed Andrea Santo Di Caro hanno respinto ogni accusa, affermando a loro volta di essere stati vittima in varie occasioni di comportamenti scorretti da parte del giovane Ciulla, a loro dire solito a tenere condotte di gara spregiudicate e pericolose.

Quanto all'episodio del 6 gennaio 2018 – aggressione del meccanico Maurizio Capuzzo da parte di Salvatore Di Caro – il Collegio rileva che gli elementi acquisiti non sono sufficienti per sorreggere un sicuro giudizio di colpevolezza.

E' singolare che lo stesso Salvatore Di Caro abbia narrato circostanze astrattamente idonee a fornire un possibile movente alla pretesa aggressione: il sig. Capuzzo, titolare dell'omonimo team (del quale anche il giovane Andrea Santo aveva fatto parte nella precedente stagione



sportiva), promotore Rock per la Sicilia e fornitore, occorrendo, di materiali omologati, in occasione di precedente gara gli avrebbe fornito un carburatore Vortex difettoso. Sta di fatto che il sig. Capuzzo non solamente non ha mai denunciato la pretesa aggressione patita, ma ha opposto un rifiuto alla richiesta dei sigg. Ciulla di rilasciare dichiarazioni al riguardo (il testo della dichiarazione, predisposto per la firma del sig. Capuzzo, è stato prodotto dai sigg. Ciulla); e, citato a sommarie informazioni dal Procuratore Federale, non ha eppure ritirato la raccomandata di convocazione. La dichiarazione inviata via mail dal licenziato Marcello Cultera non può essere considerata una valida testimonianza, sia perché di non certa autenticità, sia per la sua genericità (fa riferimento ad una "aggressione" senza specificazione alcuna).

La insufficienza del quadro probatorio induce, pertanto, il Collegio ad escludere una responsabilità disciplinare del sig. Salvatore Di Caro per l'episodio in questione.

Nessun dubbio può esservi, invece, per l'episodio dell'11 febbraio 2018.

Al riguardo è da rilevare che Andrea Santo Di Caro aveva in precedenza postato sul web messaggi di minaccia indirizzati al giovane Ciulla (*"rispondi o appena ci vediamo prendi legnate da me e da Boris"; "legnate in arrivo per te"*); e tanto basta per qualificare comportamento intimidatorio l'iniziativa assunta da Andrea Santo Di Caro – confermata dal Giudice Unico sig. Daniele Caldara e dal Direttore di gara sig. Dario Anastasi – di arrestare il suo kart alla vista del giovane Ciulla fermo in pista e di inseguirlo al suo tentativo di sottrarsi al contatto fisico.

Va, dunque, affermata la sua responsabilità disciplinare per l'episodio in esame. Per una migliore valutazione del comportamento descritto va, peraltro, rilevato che nel corso della gara si era verificato un incidente, dal Di Caro ascritto a fatto e colpa del giovane Ciulla; e che dalla polemica innescata sul social network dalla rivalità Di Caro - Ciulla emerge che, a fronte della contestazione di condotta pericolosa in occasione di precedente gara, il giovane Ciulla opponeva: *"ma io ti davo colpici per farti capire che sono dietro ... e poi ero senza freni"*: una sorta di ammissione della volontarietà dei contatti verificatisi in quella ed in altre occasioni con conseguenze negative anche per il Di Caro.

Sanzione equa il Collegio stima, pertanto, per il giovane Di Caro la sospensione delle licenze sportive per giorni 30. Quanto a Salvatore Di Caro, concorrente tenuto per responsabilità oggettiva per il fatto del suo conduttore, il Collegio ritiene equa la sanzione della sola ammenda in €. 1.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati DI CARO Andrea Santo (lic. n. 385613) e DI CARO Salvatore (lic. n. 385612, n. 374250 e n. 203191) responsabili, il primo quale autore ed il secondo oggettivamente, di violazione dell'art. 8.4 R.S.N. ed applica a Di Caro Andrea Santo la sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni trenta ed a Di Caro Salvatore l'ammenda in €. 1.000,00.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2018.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)